



DIREZIONE GENERALE
Servizio Progetti e Costruzioni



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Oggetto: Acquedotto industriale del Sarcidano nel territorio comunale di Villanova Tulo

Acquisizione della proprietà di aree di pertinenza dell'acquedotto al Demanio Regionale ai sensi dell'art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. e relativo accertamento e impegno di spesa in favore della Tesoreria Provinciale dello Stato – Cassa DD.PP. - cap. EC402.637/2024 e cap. SC20.1656/2024.

CUP: I79E07000020002

Il Direttore del Servizio,

- VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;
- VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;
- VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;
- VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;
- VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- CONSIDERATO che con D.G.R. n. 1/7 del 05.01.24 è stato autorizzato l'esercizio provvisorio 2024 di Enas per il solo mese di gennaio 2024 e, pertanto, a far data dal 01 febbraio 2024 e fino all'autorizzazione da parte della Regione dell'esercizio provvisorio anche per il mese di febbraio 2024, come da Deliberazione del Commissario Straordinario N° 2 del 25.01.24, l'Enas è assoggettato alle norme sulla gestione provvisoria di cui all'art. 43 del D.Lgs.118/2011 e alle relative disposizioni di cui al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" dell'All.4/2 al D.Lgs.118/2011";



DIREZIONE GENERALE
Servizio Progetti e Costruzioni



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Premesso che:

- l'Ente Acque della Sardegna (ENAS) è il gestore del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (SIMR), ai sensi della L. R. n. 19/2006;
- l'acquedotto industriale del Sarcidano, con partenza dalla coda dell'invaso del medio Flumendosa in agro di Villanova Tulo e arrivo presso la Zona Industriale di Isili, fu realizzato negli anni '80 dall'ASI Consorzio Sardegna Centrale. La gestione dell'acquedotto fu da subito affidata all'Ente Sardo Acquedotti e Fognature, dal quale passò nel 2006 ad Abbanoa S.p.a.. Con l'inserimento dell'acquedotto fra le opere del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale, sancito con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 19059/135 del 27 dicembre 2007, la gestione è poi passata all'ENAS a decorrere dal 2008;
- per la realizzazione dei lavori di costruzione, la fascia di pertinenza dell'acquedotto fu catastalmente frazionata ed essa venne occupata dal Consorzio ASI Sardegna Centrale in esecuzione dell'apposito Decreto Prefettizio d'Occupazione d'Urgenza n. 3944 del 01.09.1981; successivamente, non fu però mai emesso il relativo decreto di esproprio;
- negli anni 2016-2017 l'ENAS è riuscito ad acquisire dal Consorzio Industriale di Nuoro (nel frattempo succeduto al Consorzio ASI Sardegna Centrale) la copia conforme degli atti della procedura espropriativa a suo tempo espletata;
- dopo attenta verifica di tale documentazione, con la collaborazione dell'Avvocatura Distrettuale di Stato, si è provveduto alla trascrizione in Conservatoria RR.II. e alla voltura catastale in favore del demanio idrico della Regione Autonoma della Sardegna (RAS) della titolarità – per l'intera proprietà o per una quota della stessa, a seconda dei casi – dell'insieme di mappali catastali di pertinenza dell'acquedotto – in agro sia di Isili che di Villanova Tulo – in relazione ai quali i citati atti sono risultati adeguati e sufficienti allo scopo (rif. Avvocatura dello Stato rep. n. 3031/2016);
- per le restanti aree di pertinenza dell'acquedotto, per le quali la documentazione rinvenuta è stata ritenuta insufficiente ai fini della trascrizione di cui sopra, si è invece in presenza di una situazione di occupazione senza titolo a decorrere dal 01.09.1986 (cioè trascorsi cinque anni dalla data di emissione del decreto di occupazione d'urgenza), a causa della mancata emissione del decreto di esproprio nei termini di legge;
- l'ENAS, previo ottenimento del parere dell'Avvocatura Distrettuale di Stato (rif. prot. ENAS n. 10090 del 13.07.2023) e della Direzione Generale Enti Locali e Finanze Ass. EE. LL. FF. UU. RAS - Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari (rif. prot. ENAS n. 14911 del 27.10.2023), ha stabilito di procedere all'acquisizione di dette aree al demanio idrico regionale, ai sensi dell'art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.mi. (Testo Unico Espropriazioni - TUE);
- con determinazione del Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni (DDSPC) dell'ENAS n. 1561 del 16.11.2023, come integrata dalle DDSPC n. 1591 del 20.11.2023 e n. 1616 del 22.11.2023, per le motivazioni in essa riportate, è stato affidato il servizio di supporto all'espletamento delle procedure di cui al

**Enas**Ente Abbas de Sardinia
Ente Acque della SardegnaDIREZIONE GENERALE
Servizio Progetti e CostruzioniREGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

citato art. 42 bis TUE alla ditta ES.PRO.GEO. s.n.c. di Alberto Murru e Roberto Perseu, relativamente alle particelle catastali ubicate in Comune di Villanova Tulo;

Atteso che la ditta ES.PRO.GEO., a partire dal 07.12.2023, ha effettuato l'avvio del procedimento di acquisizione ex art. 42 bis TUE mediante invio della comunicazione ex art. 7 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. agli intestatari catastali interessati.

Considerato che dalla data di scadenza dell'occupazione in via d'urgenza (01.09.1986) gli immobili di cui alla planimetria e elenco allegati alla presente, indicati come "oggetto di acquisizione sanante" o "da acquisire" risultano utilizzati senza titolo per scopi di interesse pubblico;

Dato atto che in considerazione dell'interesse pubblico soddisfatto, si ritiene di dover acquisire al DEMANIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA i beni immobili occupati dietro corresponsione dell'indennizzo di legge a favore degli attuali proprietari. La restituzione dei beni comporterebbe, infatti, la cessazione dell'uso pubblico con conseguente pregiudizio per l'interesse pubblico soddisfatto, consistente nella alimentazione idrica di importanti utenze, come di seguito meglio precisato. Si ritiene, infatti, che sia interesse dell'Amministrazione precedente acquisire al Demanio della R.A.S. i beni di cui in applicazione dell'art. 42-bis del TUE a norma del quale: *«Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene»;*

Premesso e considerato quanto sopra devono ritenersi sussistenti nella fattispecie i presupposti richiesti dall'art. 42-bis del TUE ed infatti:

a) Utilizzo del bene da parte dell'ENAS:

i terreni dell'acquedotto industriale del Sarcidano, di cui all'allegato elenco, sono stati oggetto di materiale apprensione da parte dell'ASI Consorzio Sardegna Centrale. L'indebita utilizzazione si è verificata a decorrere dalla realizzazione dell'acquedotto negli anni '80, a seguito della scadenza dei termini di emissione del decreto di esproprio. Attualmente i beni continuano ad essere utilizzati da parte dell'ENAS per le finalità oltre specificate, quindi per scopi di interesse pubblico. Gli stessi devono ritenersi, quindi, nella piena disponibilità materiale dell'ENAS stesso.

b) Modifica del bene:

dopo la materiale occupazione dei terreni destinati alla realizzazione dell'opera pubblica, l'ASI Consorzio Sardegna Centrale, ha iniziato le opere e frazionato la fascia di interesse della condotta, con conseguente modifica sostanziale della precedente fisionomia delle aree. La reversibilità dello stato dei luoghi è infatti negata dalle opere eseguite.



DIREZIONE GENERALE
Servizio Progetti e Costruzioni



c) Valutazione degli interessi in conflitto:

l'opera realizzata assolve a un rilevante interesse pubblico volto all'alimentazione idrica delle seguenti importanti utenze:

- impianto di potabilizzazione di "Pranu Munteri" gestito da Abbanoa S.p.a., a servizio dei centri abitati di Nurri e Orroli;
- Comprensorio irriguo di "Isili Nord", gestito dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale;
- Zona industriale di Isili (usi industriali);
- Impianto di potabilizzazione di "Perd'e Cuaddu" gestito da Abbanoa S.p.a., a servizio della Zona Industriale di Isili (usi potabili) e, in caso di necessità connessa alla carenza di altre locali risorse sotterranee, del centro abitato di Isili;
- in caso di necessità connessa alla carenza di risorsa idrica nell'invaso di "Is Barroccus", dell'omonimo impianto di potabilizzazione gestito di Abbanoa S.p.a., a servizio di oltre n. 50 centri abitati appartenenti allo schema idropotabile del Sarcidano.

Sono pertanto presenti oggettive ed attuali ragioni di interesse pubblico al mantenimento dell'opera, al suo esercizio e alla sua manutenzione, anche in ragione della prossima esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della tratta di acquedotto in agro di Villanova Tulo finanziati a valere sul Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, denominati *"PNRR-M2C4-I4.1-A2-48: Riassetto funzionale interconnessione fra il lago Flumendosa e la diga di Is Barroccus: manutenzione straordinaria della tratta Ponte Maxia – galleria Is Pillus"* - I87H21004870005 (rif. Decreto Direttoriale n. 531 del 1.08.2022 del MIMS – oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

La modifica dei beni in questione nei termini sopra descritti ha perseguito un interesse pubblico ormai consolidatosi e risulta oggettivamente irreversibile, per la concreta impossibilità di restituire i beni all'originaria funzione senza sacrificio grave e non altrimenti riparabile degli interessi pubblici soddisfatti, non suscettibili di soddisfazione percorrendo altre ordinarie vie procedurali.

Al contrario, la restituzione dei beni al privato comporterebbe unicamente la possibilità di eventuale coltivazione secondo la rispettiva destinazione colturale.

Atteso che:

- le opere realizzate sono state consegnate da Abbanoa s.p.a all'ENAS nel 2008 in quanto facenti parte del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale;
- è evidente la prevalenza dell'interesse pubblico rispetto all'interesse privato, in quanto le finalità sottese alla realizzazione dell'opera pubblica portano a considerare frustrato l'interesse pubblico perseguito nel caso di rimozione delle opere e restituzione dei beni;



DIREZIONE GENERALE
Servizio Progetti e Costruzioni



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

- sulla base del sussistente rapporto materiale tra Amministrazione e beni de quo e dell'entità della modifica nonché valutati gli interessi in conflitto nei termini sopra visti, si ritiene che sussistano le condizioni per l'adozione del provvedimento di acquisizione ex art. 42bis TUE.

Considerato che, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990:

- tra il 07.12.2023 e il 11.12.2023 si è provveduto a comunicare l'avviso di avvio del procedimento di acquisizione ex art. 42 bis del TUE delle aree in oggetto con raccomandata con avviso di ricevimento ai soggetti destinatari del provvedimento finale;
- inoltre, in data 19.12.2023 e 15.02.2024, sono state effettuate le pubblicazioni all'albo pretorio online del Comune di Villanova Tulo dello stesso avviso di avvio del procedimento per tutte le ditte risultate sconosciute o irreperibili;
- entro i termini previsti nelle suddetti comunicazioni non sono state formulate osservazioni.

Dato altresì atto che:

- tutti gli immobili oggetto del presente provvedimento, come risulta dall'analisi dello strumento urbanistico vigente, sono terreni agricoli ricadenti in zona E ("Zona agricola");
- il provvedimento di acquisizione ai sensi dell'art. 42-bis, commi 1 e 3, deve determinare la misura dell'indennizzo dovuto alla proprietà;
- l'Ente ha effettuato le stime del valore venale dei beni da acquisire, sulla base dei valori unitari già utilizzati per l'occupazione temporanea di aree adiacenti allo stesso acquedotto in agro di Isili e a seguito di appositi sopralluoghi tenutisi nei mesi di gennaio 2023 e marzo 2024, come da allegato "Valori unitari utilizzati per la stima";
- è stato conseguentemente redatto il calcolo degli indennizzi dovuti ai proprietari delle particelle per l'utilizzo senza titolo di queste ultime sino ad oggi, così come riportato nella tabella allegata alla presente determinazione della quale costituisce parte integrante;
- tali indennizzi, al netto delle quote di proprietà delle aree già in capo al demanio idrico regionale, sono quantificati nella misura indicata nell'elenco allegato in complessivi € 16.701,20, di cui:
 - € 12.371,26 per il valore venale dei beni;
 - € 1.237,13 per il pregiudizio non patrimoniale computato forfetariamente in ragione del 10% del valore venale;
 - € 3.092,81 per il pregiudizio patrimoniale computato in ragione del 5% annuo sul valore venale del bene per il periodo di occupazione senza titolo per gli ultimi cinque anni;
- il citato importo complessivo di € 16.701,20 può porsi completamente a carico del finanziamento "L88 – Manutenzione straordinaria e riassetto funzionale del collegamento multisettoriale Villanova Tulo – Zona Industriale di Isili – Is Barroccus", (convenzione LLPP/ENAS stipulata in data 04.09.2007 e successivi atti

**Enas**Ente Abbas de Sardigna
Ente Acque della SardegnaREGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNADIREZIONE GENERALE
Servizio Progetti e Costruzioni

aggiuntivi) come convenuto con il Servizio Opere Idriche e idrogeologiche LL.PP. RAS a seguito delle note prot. ENAS n. 10575 del 24.07.2023 e n. 14666 del 24.10.2023;

- detta somma, non essendo ancora in possesso di attestazioni certe sulle proprietà effettive di tutti gli immobili, sarà depositata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante versamento alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Cagliari – Carbonia/Iglesias – Medio Campidano – Oristano – sede di Cagliari, Viale Trieste, 163 – 09123 Cagliari.

Visto l'art. 35 D.P.R. n. 327/2001, secondo cui la somma di cui si dispone il deposito non è soggetta alla ritenuta del 20% a titolo di imposta, in considerazione della zona omogenea agricola di ubicazione dei beni;

Ritenuto opportuno e necessario, ai fini della definitiva attribuzione delle opere realizzate al Demanio Regionale, acquisire in nome e per conto del Demanio della Regione Autonoma della Sardegna la proprietà degli immobili siti in agro di Villanova Tulo costituenti il sedime delle opere in argomento, procedendo dunque alla formalizzazione dell'acquisizione di fatto e al riconoscimento dell'indennizzo dovuto;

Visto il punto 8.4 dell'All.4.2 D.Lgs. 118/2011 ai sensi del quale la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Ravvisata nel caso in questione l'applicabilità della deroga di cui al sopra citato punto 8.4, che consente di assumere impegni di spesa durante la gestione provvisoria, in quanto trattasi di obblighi di legge, ed anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente, in quanto la mancata acquisizione della proprietà delle aree in oggetto non consentirebbe l'esecuzione dei lavori finanziati a valere sul Piano nazionale di Ripresa e Resilienza più sopra richiamati.

Considerato che per quanto sopra risulta l'esigenza:

- di provvedere all'acquisizione di dette aree al citato Demanio della Regione Autonoma della Sardegna.
- di provvedere al conseguente impegno della spesa di € 16.701,20 per le indennità ex art. art. 42 bis del TUE.

Ritenuto necessario per tutto quanto sopra riportato provvedere:

- all'accertamento di € 16.701,20 sul capitolo di entrata EC402.637/2024 "L88 – Riassetto funzionale collegamento Villanovatulo Z.I. Isili - Is Barroccus" – CDR 00.00.01.16;
- all'impegno di spesa complessivo di € 16.701,20 per l'indennizzo dei proprietari ex art. 42 bis del TUE, sul capitolo SC20.1656/2024 "L88 – Riassetto funzionale collegamento Villanovatulo Z.I. Isili - Is Barroccus (EC402.637)" di pertinenza del Servizio Progetti e Costruzioni – CDR 00.00.01.16, la cui copertura è data

**Enas**Ente Abbas de Sardinia
Ente Acque della SardegnaREGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNADIREZIONE GENERALE
Servizio Progetti e Costruzioni

dall'accertamento disposto con il presente atto, in favore della T.P.S. – Cassa DD.PP. - Tesoreria centrale n. 25037 "Gestione del Servizio depositi definitivi contro terzi" come da tabella allegata e al successivo pagamento mediante bonifico bancario canalizzato su IBAN: °IT49V0100003245350200025037.

Richiamati i principi generali di cui al decreto Legislativo n°118 del 23 giugno 2011 e ss.mm. in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

Atteso che trattasi di provvedimento di competenza del Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni;

Dato atto che il Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni, Ing. Stefano Serra, non si trova in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi neanche potenziale con l'adozione del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso, visto e considerato

DETERMINA

- di approvare le precedenti premesse quali parte integrante del presente atto;
- di acquisire al DEMANIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42bis D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., la proprietà dei beni immobili siti nel territorio di Villanova Tulo, come risultano indicati nell'Elenco allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
- di quantificare l'indennizzo dovuto per ciascun immobile, così come riportato nel predetto Elenco, a fronte del provvedimento di acquisizione, per complessivi € 16.701,20;
- l'accertamento in entrata dalla RAS di € 16.701,20 sul capitolo EC402.637/2024 "*L88 – Riassetto funzionale collegamento Villanovatulo Z.I. Isili - Is Barroccus*" – CDR 00.00.01.16;
- l'impegno di spesa complessivo di € 16.701,20 per l'indennizzo dei proprietari ex art. 42 bis del TUE, sul capitolo SC20.1656/2024 "*L88 – Riassetto funzionale collegamento Villanovatulo Z.I. Isili - Is Barroccus (EC402.637)*" di pertinenza del Servizio Progetti e Costruzioni – CDR 00.00.01.16, in favore della T.P.S. – Cassa DD.PP. - Tesoreria centrale n. 25037 "Gestione del Servizio depositi definitivi contro terzi" come da tabella allegata;
- di disporre, ai sensi del comma 4 dell'art. 42-bis del DPR 327/2001, il deposito delle somme presso la Cassa DD.PP. - Ministero dell'Economia e Finanze — Tesoreria Provinciale dello Stato - Tesoreria centrale n. 25037 "Gestione del Servizio depositi definitivi contro terzi" mediante bonifico bancario canalizzato su IBAN: IT49V0100003245350200025037 per complessivi € 16.701,20, ai sensi della normativa richiamata;
- di dare atto che il presente provvedimento di acquisizione, con il pagamento del deposito delle somme dovute, comporta il passaggio del diritto di proprietà e, ai sensi del citato art. 42 bis, sarà:



DIREZIONE GENERALE
Servizio Progetti e Costruzioni

- notificato a ciascun proprietario;
- trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cagliari;
- volturato presso l'Agenzia del Territorio di Cagliari;
- inoltre sarà trasmesso in copia all'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 14, comma 2, del DPR 327/2001 e, entro trenta giorni, alla Corte dei Conti.

La presente deliberazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio

Ing. Stefano Serra

**La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda**

1A-5C-A4-FD-A7-C9-65-45-0D-93-1F-47-7A-A4-77-80-05-37-A0-1B

CAdES 1 di 1 del 28/03/2024 17:32:09

Soggetto: Stefano Serra

S.N. Certificato: 859E9E77

Validità certificato dal 20/02/2022 19:17:53 al 17/12/2024 07:34:53

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
